

Autorizzazione integrata ambientale per un impianto di produzione di biometano con successivo compostaggio per l'ottenimento di compost

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 25 settembre 2023, n. 5193 - Comune di Caivano (avv. Pinto) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per un impianto di produzione di biometano con successivo compostaggio per l'ottenimento di compost.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, è controversa la legittimità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Campania a favore della società Biotech s.r.l., per un impianto di produzione di biometano, ottenuto dalla gestione di biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali) e agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) nonché dalla frazione organica dei rifiuti solido urbani, con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità.

1.1 Il Comune di Caivano è insorto avverso tale provvedimento, assumendone la lesività in ragione delle conseguenze negative che da esso deriverebbero sotto il profilo ambientale sul territorio, funzionando, proprio nella "terra dei fuochi", come un ulteriore attrattore di rifiuti organici provenienti da ogni parte d'Italia.

1.2 L'ente ricorrente ha dedotto a sostegno del gravame tre motivi in diritto, con cui lamenta, in estrema e doverosa sintesi: - l'asserita carenza di legittimazione di Biotech, per l'assenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 387/2003, asserendo, in particolare, che l'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. citato può essere rilasciata solo in favore di chi riveste anche la qualità di "gestore" del realizzando impianto e non anche in favore del soggetto solamente "proponente", quale sarebbe nella specie la controinteressata; nonché la mancanza dei requisiti di idoneità previsti dalla DGRC n. 80/2014 (certificazione SOA) ovvero di quelli previsti dalla DGRC n. 15/2020 (iscrizione Camera Commercio) al momento della presentazione della domanda;

- l'inadeguatezza dell'istruttoria svolta dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni sottese al PAUR, sotto molteplici aspetti e, in particolare, in relazione al mancato rilievo di violazioni in materia urbanistica, ricadendo l'impianto in area agricola, mentre avrebbe dovuto essere al più essere localizzato nella zona industriale, nonché sotto il profilo della mancata considerazione dell'impatto sul traffico dei mezzi di trasporto;

- infine, presunte violazioni della disciplina di tutela paesistica per i "Regi Lagni", di cui al R.D. n. 523 del 1904 e del D.Lgs. 142/2004, in ragione del superamento dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti, sulla base di un'errata prospettazione, non essendo in tesi sufficiente richiamare l'asserita alterazione cagionata dall'intervento antropico per ritenere venute meno le esigenze di tutela alla base dei vincoli precitati.

2. Si sono costituiti in resistenza la Regione Campania, la società Biotech s.r.l. e la Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.

In particolare, la controinteressata, dopo aver rimarcato la contraddittorietà dell'impugnativa proposta dal Comune rispetto alla posizione iniziale assunta in sede conferenziale di sostanziale approvazione del progetto, salvo il ripensamento finale, ha eccepito in rito l'inammissibilità del ricorso, non risultando adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7, D.Lgs. 152/2006, costituisce il "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale". Nel merito, ne ha chiesto la reiezione, stante l'infondatezza dei motivi addotti.

3. Con successivi due ricorsi per motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2021 e il 3 dicembre 2021, il Comune di Caivano ha impugnato rispettivamente il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (in uno alla autorizzazione paesaggistica e alla VIA) e il PAUR per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano in questione, con cui riproduce, in via derivata, le medesime censure già proposte avverso le singole autorizzazioni confluite all'interno dell'atto conclusivo del procedimento pluristrutturato.

Le parti hanno presentato articolate memorie a sostegno delle rispettive posizioni anche avverso i motivi aggiunti, eccettuando, in particolare, l'inammissibilità dell'impugnativa avverso il PAUR, per mancata notifica alle altre amministrazioni partecipanti (cfr. memoria controinteressata).

4. All'udienza pubblica del 23 maggio 2023, fissata per discussione orale del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con i ricorsi all'esame è controversa la legittimità degli atti autorizzatori afferenti al progetto presentato dalla odierna controinteressata, il quale concretizza una duplice funzione, consentendo, da un lato, il trattamento delle matrici umide provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e, dall'altro, la produzione di energia da fonti alternative,

attraverso la produzione di biometano derivante proprio da detto trattamento.

6. *In limine*, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per assenza di lesività.

E invero, nell'ambito di procedimenti pluristrutturati (*cd* procedimento di procedimenti), ovvero di più procedimenti autonomi ma al contempo tra loro connessi, tra i cui atti terminali sussiste un rapporto di presupposizione, quale è quello che ne occupa, resta in ogni caso ferma la possibilità di impugnazione autonoma degli atti singoli conclusivi, che, in quanto produttivi di propri specifici effetti, possono essere autonomamente impugnati per vizi propri, da chi intenda agire contro pregiudizi da essa direttamente derivanti (*cf.* T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 3365 del 26 novembre 2007).

Difatti, sebbene il PAUR, come anche chiarito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 198/2018, ha una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza dei servizi - che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti - ciò non significa, come *ex adverso* sostenuto dalla difesa della controinteressata, che il provvedimento unico regionale finale possa essere inteso alla stregua di un "atto sostitutivo", che assorbe e supera tutte le precedenti autorizzazioni, essendo piuttosto meramente "comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto".

Ciò, dunque, non esonera dalla tempestiva impugnativa dei singoli atti autorizzatori che si assumono lesivi, ove si intendano far valere vizi propri dei medesimi atti che si pongono rispetto al PAUR in rapporto di presupposizione.

7. Ciò posto, è possibile prescindere da ulteriori profili di rito e passare direttamente all'esame dei motivi in diritto, in quanto complessivamente infondati.

A tal fine, gioverà preliminarmente precisare che il Comune di Caivano ha impugnato differenti autorizzazioni, e, segnatamente, oltre alla VIA e all'autorizzazione paesaggistica, per quanto rileva, l'autorizzazione integrata ambientale *ex* 29-quater, d.lgs. n. 152/2006 e l'autorizzazione unica di cui al comma 3, art. 12 del D.lgs. 387/2003, afferenti alla compatibilità ambientale dell'impianto da realizzarsi e al controllo di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di gestione e trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Tali atti, ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 7, D. lgs. n. 152/2006, sono destinati a confluire, al termine della Conferenza dei Servizi, nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che costituisce l'atto conclusivo del complesso procedimento pluristrutturato, per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (digestione di biomassa data dalla frazione organica di rifiuti solidi urbani); provvedimento anch'esso impugnato per motivi di illegittimità derivata.

Ciò posto, stante l'identità delle censure dedotte, i ricorsi, originario e per motivi aggiunti, possono essere congiuntamente esaminati.

Gli stessi risultano infondati e, pertanto, devono essere respinti, tanto nella parte in cui si contesta la legittimità dell'atto conclusivo (PAUR) che degli atti presupposti (A.I.A., A.U., V.I.A., autorizzazione paesaggistica), alla stregua delle considerazioni che seguono.

7.1 Con una prima serie di censure il Comune ricorrente lamenta l'assenza di legittimazione procedimentale della controinteressata a richiedere l'autorizzazione per la produzione dell'energia (bioetanolo), in quanto priva del requisito richiesto dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003, art. 12, il quale prescriverebbe che l'istanza di AIA provenga ineludibilmente da chi rivesta anche la qualità di "gestore" di analogo impianto.

7.1.a Tale legittimazione, dunque, sarebbe esclusa nella specie, avuto riguardo alla *mission* della società, anche evincibile dal codice ATECO (72.12.10), riguardante esclusivamente la produzione di servizi di ingegneria e non anche la gestione di impianti produttivi, coerenti con quello autorizzando. Difatti, secondo la prospettazione attorea, Biotech, non potendo gestire l'impianto, finirebbe per trasferire quanto ottenuto dalla pubblica amministrazione al migliore offerente sul mercato, che eseguirebbe successivamente l'intervento, in contrasto con l'esigenza di impedire che si verifichino ipotesi di intermediazione tra l'amministrazione e il produttore finale.

Tali censure non colgono nel segno.

E invero, sotto un profilo soggettivo, va rilevato che l'assunto ricorsuale non è affatto confermato dal dato testuale del D.Lgs. 387/2003 che, all'opposto, come ben evidenziato dalla difesa resistente, si riferisce al "proponente" allorquando, nell'ambito della disciplina afferente alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, richiede che tale soggetto dimostri, nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. A ben vedere, come fondatamente rilevato dalla difesa resistente, non si rinviene alcun riferimento specifico ai requisiti del "gestore", nel senso inteso dal ricorrente, dovendosi all'opposto rilevare che nella nomenclatura generale riportata dall'art. 1 del citato d.lgs. tale terminologia è riferita al gestore della rete (GSE) e di rete (distributore con obbligo di connessione dei terzi), e, dunque, a figure ben diverse e distinte dall'operatore economico che gestisce il singolo impianto di biometano. Cade, dunque, l'indimostrato assunto attoreo per cui il "gestore" sarebbe "(unico) destinatario della disciplina. Non esiste alcun riferimento ad un soggetto diverso".

Peraltro, anche le linee guida regionali alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale definiscono il "proponente" come "il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto

soggetto alle disposizioni del presente decreto”; e il “gestore” come “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi”, sottendendo tali definizioni il riferimento a soggetti distinti, evidentemente, senza che vi sia necessità che il proponente, all'atto della domanda, figuri anche come “gestore”.

Tale diversa terminologia, del resto, appare del tutto coerente con i principi di libertà dell'iniziativa economica, non potendosi estendere alla fase di “prima richiesta” i requisiti del gestore, nel senso inteso dal ricorrente, che presuppongono un impianto già esistente.

7.2.c Sotto altro concorrente profilo, sono infondate le censure con cui ci si duole dell'assenza dei requisiti richiesti dalle delibere regionali citate. In tesi di parte, in aggiunta e in connessione a quanto evidenziato innanzi, Biotech non avrebbe l'idoneità a realizzare impianti di produzione dell'energia elettrica e a svolgere attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, perché non in possesso delle certificazioni ISO richieste; risulterebbe priva, già dal momento della istanza, della certificazione SOA OG 9 e OS14, non eserciterebbe attività di produzione di energia rinnovabili e, comunque, non sarebbe iscritta alla Camera di Commercio per attività coerente con la costruzione e gestione di impianti rifiuti e mancherebbe l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Le censure sono infondate.

Va da subito chiarito che la disciplina regionale in tema di AIA, applicabile nella specie, è senz'altro quella dettata dalla D.G.R.C. n. 15/2000, che sostituisce la D.G.R.C. n. 80/2014, la quale si applica in forza della espressa previsione intertemporale per cui “... i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente sono regolati dalla presente disciplina” nonché, comunque, in ragione del principio *tempus regit actum*.

Sul punto occorre rilevare, per replicare alle doglianze del ricorrente, che sono del tutto inconferenti i richiami alla giurisprudenza per cui “l'accertamento dei requisiti deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda” contenuti in ricorso al fine di supportare la tesi dell'applicabilità della delibera regionale n. 80/2014, vigente alla data di presentazione della domanda, atteso che i precedenti citati riguardano la diversa materia delle procedure selettive concorrenziali, scandite dalla *lex specialis* di gara, di talché i principi ivi espressi non possono essere estesi al caso all'esame, ove oggetto di controversia è un procedimento autorizzatorio ad istanza di parte, in cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, ossia, nella specie, la Delibera giuntale della Regione Campania n. 15 del 15 gennaio 2020, espressamente estesa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del 27 gennaio 2020 (come quello in esame).

Tale delibera, nel rivedere i più restrittivi requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ex d.lgs n. 387/2003, come definiti con Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28 marzo 2014 (BURC n. 25 del 15 aprile 2014), chiarisce la necessità di ispirarsi a criteri di favore per la realizzazione di nuovi impianti capaci di produrre energia da fonte rinnovabile, con la promozione di condizioni più favorevoli anche al fine di soddisfare l'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza, evitando la realizzazione di “veri e propri monopoli”.

A tal fine, dunque, sono stati introdotti requisiti più conformi al principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela da danni ambientali derivanti da un non corretto trattamento della fonte utilizzata, evitando che requisiti elevati di qualificazione per il rilascio delle A.U. possano costituire “una misura limitante della libera concorrenza e, comunque, non semplificatoria ed acceleratoria dei procedimenti” (cfr. delibera G.R. n. 15/2020).

Ciò precisato, l'allegato A alla citata delibera (che testualmente “sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014”) richiede, per quanto ne importa, che il “proponente” dell'istanza di autorizzazione sia in possesso dei seguenti requisiti: “1. essere regolarmente iscritto nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, con un codice attività coerente con l'attività di costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti a recupero e/o smaltimento; (...) 5. essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001”.

Nella specie la Biotech risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con Codice ATECO 71.12.1 (Attività di Studi di Ingegneria) e Codice 35.11 (Produzione di Energia Elettrica), ossia per attività sicuramente coerenti ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori, posto che:

- il primo codice (71.12.1) riguarda la gestione di progetti di costruzioni commerciali ed industriali, con particolare riferimento al trattamento rifiuti ed energie rinnovabili;
- il secondo codice (35.11) è relativo alla gestione di impianti di produzione elettrica indipendentemente dalla fonte (termica, nucleare, idro-elettrica, turbine a gas, diesel e forme rinnovabili) e l'impianto controverso, che ha per oggetto produzione di biometano, è soggetto al rilascio degli stessi titoli previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica.

Inoltre, Biotech ha anche effettuato la comunicazione di attivazione presso la CCIA di ulteriori codici ATECO: 41.20.00 – costruzioni di edifici residenziali e non residenziali e 38.21.09 – trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi. Dunque, alla luce di quanto sopra esposto - poiché risulta che la controinteressata è iscritta presso la Camera di Commercio, a termini della DRG 15/2020, per attività coerenti con la costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti, sia alla data di rilascio del PAUR – D.D. n. 245 del 26 ottobre 2021, sia alla data del 9 ottobre 2020 di rilascio della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003, D.D. n. 28 del 9 ottobre 2020, ed è inoltre titolare, con riferimento ad alcune di tali coerenti attività, di Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 - le censure

esaminate sono respinte perché infondate.

7.2 Non colgono nel segno, inoltre, alla stregua delle considerazioni che seguono, le censure di difetto di istruttoria di cui al secondo motivo di ricorso.

7.2.a Circa la asserita incompatibilità urbanistica dell'impianto, va in primo luogo rilevato che l'art. 12 D. Lgs. 327/2003 ha espressamente previsto la possibilità di localizzazione di impianti di produzione di energia (come quello in esame) nelle zone agricole, senza limitazione o condizioni, riconoscendosi all'autorizzazione regionale adottata all'esito della Conferenza dei servizi l'effetto di variante urbanistica. Ne consegue che non occorre una motivazione particolarmente rafforzata al riguardo, atteso che è lo stesso legislatore ad aver effettuato a monte una graduazione tra gli interessi coinvolti e meritevoli di tutela a fronte dell'iniziativa volta a realizzare impianti di tal genere, accordando prevalenza all'interesse ambientale che trova soddisfazione dalla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale, "potendosi giungere a conseguire l'autorizzazione (sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dell'Amministrazione comunale circa la compatibilità urbanistica dell'impianto..." (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368).

Peraltro, nella specie, da quanto emerge in atti, la compatibilità dell'intervento sotto il profilo localizzativo è stato oggetto di approfondita attività istruttoria da parte delle autorità competenti, le quali, oltre a dare atto, in particolare, nel corso del Tavolo Tecnico del 5 novembre 2019, dell'importanza dell'intervento rispetto all'obiettivo della Regione Campania di avvicinarsi alla chiusura del procedimento Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115), hanno anche chiaramente acclarato che alcuna violazione della disposizione del Piano regionale rifiuti risulta integrata sotto il profilo urbanistico, rimarcandosi la compatibilità del sito con l'iniziativa in esame, nel rispetto della normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 387/03, LR 14/2016) e nella piena considerazione dei contenuti del PGRU e PRGRS Campania, stante l'assenza di vincoli escludenti e la presenza, *ex adverso*, di un fattore privilegiante di primaria importanza, in ragione della densità abitativa molto bassa dell'area in esame.

7.2.b Né a diverse conclusioni può giungersi alla stregua della circostanza, più volte menzionata negli scritti di parte ricorrente, che il Consorzio ASI ha indetto una procedura per l'assegnazione di aree, atteso che i siti in questione risultano ancora indisponibili all'attualità, riguardando aree da espropriare e urbanizzare, di talché non risulta affatto contraddetta la certificazione del Consorzio A.S.I. da cui risulterebbe la non disponibilità, all'interno della zona industriale, di un lotto pianeggiante di circa 27.500 mq necessario per l'intervento.

7.2.c Quanto alla connessa questione dei flussi di traffico e della portanza degli assi viari in zona agricola, la stessa risulta adeguatamente approfondita in sede conferenziale, anche a seguito delle integrazioni richieste alla controinteressata che, in particolare, ha prodotto nell'ambito della procedura di VIA studi specialistici, con prove in situ svolte dal geologo Paone, valutati positivamente dagli enti partecipanti alla conferenza e non smentiti dalle asserzioni dell'ente ricorrente.

Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che i mezzi pesanti non attraversano le aree abitate, sviluppandosi sempre in contesti extraurbani. Difatti, come emerge in particolare dalla perizia in atti depositata dalla Biotech - che all'uopo fa rinvio, tra gli altri, all'elaborato prodotto nell'ambito del procedimento VIA "VII 10 Studio delle condizioni locali di traffico" con le molteplici planimetrie allegate - emerge, in particolare, che l'impianto si trova in prossimità della zona ASI e la viabilità di collegamento è sempre esterna ai centri abitati e che, al massimo, risulterebbe lambita solo per un brevissimo tratto un'area a prevalenza industriale/commerciale, che costituisce l'estrema periferia del Comune di Acerra.

Dunque, anche tale ulteriore profilo risulta adeguatamente approfondito e superato favorevolmente.

Del resto, nell'ambito del tavolo tecnico del 5 novembre 2019 (presenti, tra gli altri, il competente dirigente regionale e due esponenti dell'Università degli studi Parthenope), lo stesso Comune di Caivano ha ritenuto superate, all'esito della valutazione delle controdeduzioni tecniche effettuate dalla società Biotech, tutte le criticità rappresentate.

7.3 Infine, è infondato l'ultimo motivo con cui ci si duole della violazione della normativa di tutela per i "Regi Lagni".

E invero, contrariamente alle censure prospettate in ricorso, le caratteristiche proprie del vincolo paesaggistico sono state adeguatamente approfondite nel corso del procedimento, dovendosi rilevare che:

- la Regione Campania Direzione Regionale per il Governo del Territorio (cfr. prot. regionale n° 193826 del 16 aprile 2020), richiamando le conclusioni cui è giunta anche la competente Sovrintendenza, in un proprio articolato parere, con prescrizioni, ha concluso che: "... le trasformazioni previste non sono paesaggisticamente significative e non altereranno le caratteristiche tipologiche e strutturali del contesto paesaggistico, essendo rispettose dell'ambiente architettonico circostante sia per forma, sia per tipologia che per materiali utilizzati; inoltre l'intervento in progetto (...) non incide sulla qualità paesaggistica in quanto esso non modifica in modo significativo il paesaggio circostante e risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo imposto dalla norma e dalla finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio"; a tali convinzioni si giunge tenendo conto della circostanza che il contesto paesaggistico ha subito forti alterazioni nel tempo, tali da compromettere la consistenza fisica dell'oggetto di tutela, viepiù che, come evidenziato dall'Ente idrico campano, "il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso, creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile.";

- la Soprintendenza Archeologia di Napoli ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, richiedendo, in

particolare, “che la palazzina uffici venga ulteriormente allontanata dall'ingresso del lotto distanziandola dunque dall'originario percorso dei Regi lagni; che venga aggiunta in tale zona ulteriore piantumazione autoctona ad alto fusto; che si ottemperi a tutte le misure di mitigazione paesistiche-ambientali e tutte le misure di compensazione paesistiche-ambientali così come descritte nella relazione paesaggistica allegata alle integrazioni acquisite dalla Soprintendenza il 12.05.2020 con prot. n. 6458”. Tali misure, come chiarito nel parere, sono “finalizzate non solo all'incremento della compatibilità paesaggistica del progetto nell'area in cui è collocato ma anche alla valorizzazione del sistema ambientale e culturale del tratto dei Regi Lagni”.

Dunque, non coglie nel segno la difesa attorea che sembra voler adombrare una mera oblitterazione del vincolo da parte della amministrazione preposta alla tutela, che avrebbero dato il proprio assenso appiattendosi sul rilievo che l'intervento antropico avrebbe modificato enormemente il paesaggio, essendo evidente che sono stati considerati approfonditamente gli impatti paesaggistici dell'intervento e, al contempo, valutate e imposte le necessarie opere di mitigazione; ciò al manifesto fine di garantire che, attraverso i dovuti accorgimenti e le relative opere di mitigazione, permanga la trasmissione immateriale del valore paesaggistico oggetto di tutela.

8. Conclusivamente, dunque, alla luce di tutti i rilievi che precedono il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti essendo infondate tutte le censure dedotte.

9. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

10. La peculiarità e complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)